

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BEPPE CANALIS"

STATUTO

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

a. Ai sensi dell'Art. 10 del D.L.460 del 1997, è costituita in Carmagnola l'associazione di volontariato denominata "Associazione Beppe Canalis", siglabile negli atti A.B.C., con sede legale in Carmagnola, via Savonarola 39.

b. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

c. La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta dall'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'articolo 10.

ART. 2 - Scopi e finalità

a. L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e sociale, si pone come scopo prioritario quello di operare a favore e con le persone di paesi stranieri, economicamente e socialmente svantaggiate e qualunque ne siano la religione, razza, cultura e nazionalità.

b. In particolare, come attività prevalenti e determinanti:

- promuove ed organizza, nel territorio di Carmagnola, un centro di incontro per donne straniere disagiate, offrendo il proprio servizio di volontariato per corsi di italiano, taglio e cucito; favorendo, quindi, il loro inserimento nel nuovo contesto socio-culturale e talvolta ostile in cui sono arrivate. Le donne che si appoggiano all'associazione trovano anche un aiuto nella ricerca di un lavoro, e nei rapporti colle istituzioni (scuole dei figli, ASL, etc.)

- organizza raccolta di indumenti, attrezzi di piccola utensileria, biciclette, da inviare (in container) nei paesi in via di sviluppo,

Come attività secondarie:

- sensibilizza la cittadinanza attraverso mostre, incontri, tavole rotonde, seminari ai quali partecipano persone provenienti dai paesi poveri con cui l'associazione è in contatto riportando esperienze e testimonianze;

- svolge un'azione atta a sviluppare una cultura di sensibilizzazione (rivolta alla cittadinanza) sul commercio equo e solidale;

- promuove una raccolta fondi per sostegni a distanza di gruppi familiari e di studenti in situazione di grave disagio nei paesi in via di sviluppo

c. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

d. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione

ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

ART. 3 - Natura

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

ART. 4 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio **consuntivo** ed entro il successivo 30 Aprile il bilancio **preventivo** del successivo esercizio: entrambi i bilanci saranno sottoposti all' approvazione dell'Assemblea dei soci entro trenta giorni dai predetti termini.

ART. 6 - Membri dell'associazione

- a. Il numero degli aderenti è illimitato.
- b. Sono membri di diritto i soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione.
- c. Possono far parte dell'associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
- d. Diventano soci effettivi dell'associazione coloro che, avendone fatto domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione, sono ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

ART. 7 - Criteri d'ammissione ed esclusione degli aderenti

- a. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'assemblea.
- b. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- c. Dalla qualità di socio si decade:
 1. per recesso;
 2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota associativa annuale.
- d. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; in ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- e. Il recesso da parte dei soci dev'essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- f. Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8 - Doveri e diritti degli associati

- a. I soci sono obbligati:
 1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- b. I soci hanno diritto:
 1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 3. ad accedere alle cariche associative.
- c. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

ART. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Proibiviri.

ART. 10 - L'Assemblea

- a. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- b. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
 1. elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;
 2. approva i bilanci preventivi e consuntivi relativamente ad ogni esercizio;
 3. approva lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le relative variazioni;
 4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
 5. delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
 6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- c. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta.
- d. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- e. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente ed, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di carica e, a parità di anzianità, dal più anziano di età. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.
- f. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.
- g. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- h. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti, in seconda convocazione.
- i. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- j. Svolge l'attività di Segretario verbalizzante un socio designato dal Presidente.
- k. Il Presidente ha il compito di constatare la regolare costituzione dell'assemblea, di regolare lo svolgimento dei lavori, di verificare l'approvazione o meno delle mozioni poste all'ordine del giorno, di far stendere apposito verbale al Segretario.
- l. Il verbale redatto dal Segretario viene trascritto su apposito libro conservato a cura del Presidente dell'associazione.

- m. Le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente statuto possono essere modificate con deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza dei quattro quinti dei soci.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a tredici. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- b. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- c. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - 1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 2. curare la predisposizione del bilancio;
 - 3. nominare, eventualmente, un Segretario ed un Cassiere;
 - 4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - 5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
 - 6. elaborare i progetti ed i programmi di attività;
 - 7. discutere il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci.
- d. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal vicepresidente ed, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di carica e, a parità di anzianità, dal più anziano di età.
- e. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- f. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono trascritti su apposito registro e conservati agli atti.

ART. 12 - Il Presidente

- a. Il Presidente, nominato dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- b. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che elegge un presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

ART. 14 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra cui viene eletto il presidente; dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'associazione.

ART. 15 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.

ART. 16 - Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed altre norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario

Il Presidente
